

ERRATA CORRIGE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2022, n. 84

Dlgs 267/2000, articolo 34. Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 13.08.2021 con la Citta di Bra per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella città di Bra di cui al DPGR 80 del 29.10.2021. Approvazione della proroga, quale modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24.11.1997

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2022, per mero errore materiale è stato pubblicato in forma incompleta, pertanto si ripubblica in versione integrale sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 9 febbraio 2023 (n.d.r.)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con DGR n. 72-8124 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del d.lgs 267/2000, tra Regione Piemonte, Città di Bra e Rete Ferroviaria Italiana SpA per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella Città di Bra, sottoscritto in data 22.12.2018 e adottato con DPGR n. 51 del 03.09.2019 in cui, tra l'altro, è prevista la realizzazione all'art. 2 comma 1.1, del sesto lotto funzionale per la copertura della linea ferroviaria Cantalupo-Cavallermaggiore, nel tratto compreso tra le progressive km 75+532 e km 75+584, nella Città di Bra, per una lunghezza pari a 52m, comprensiva delle sistemazioni superficiali;

con DGR n. 12-3499 del 09.07.2021 è stato approvato lo schema di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed la Città di Bra, con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana SpA, di cui al DPGR 51 del 03.09.2019, sottoscritto in data 13.08.2021 e adottato con DPGR n. 80 del 29.10.2021.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24.11.1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 03.08.2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Dato atto che:

in data 29.06.2022 si è tenuta una riunione del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, il cui verbale sottoscritto risulta depositato agli atti, in cui il Rappresentante comunale ha richiesto la proroga al 30.06.2023 della scadenza dell'Accordo di Programma, al fine di ottemperare alle attività programmate sull'intervento di cui all'art. 2, comma 1.1;

il Collegio di Vigilanza, poiché la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'Accordo di Programma, può essere deliberata dal medesimo in conformità al suddetto art. 12.4 dell'Allegato alla DGR 27-23223 del 24.11.1997 e valutate le motivazioni che hanno determinato per il Comune di Bra l'impossibilità di rispettare la scadenza prevista nel 30.06.2022 dall'art. 9 punto 3 dell'Accordo di Programma, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla richiesta di proroga.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 09.02.2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 03.08.2018;

vista la Legge Regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.
Il Presidente della Regione Piemonte

decreta

E' approvata, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 34 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 12.4 dell'Allegato alla DGR 27-23223 del 24.11.1997, la modifica non sostanziale all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Città di Bra, con l'adesione di Rete Ferroviaria Italiana SpA per interventi interferenti con le linee ferroviarie nella città di Bra, sottoscritto con firma digitale in data 13.08.2021 e adottato con DPGR n. 80 del 29.10.2021, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale ne viene prorogata la scadenza al 30.06.2023.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. d) del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Alberto Cirio